



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"  
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)  
Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664  
e-mail uffici: [cric809005@istruzione.it](mailto:cric809005@istruzione.it)

Protocollo n. 8343/A39

Vescovato, 12 Novembre 2012

**Contratto di prestatore d'opera**  
**Cig : ZCD0741756**

Tra

L'Istituto Comprensivo "U. FOSCOLO" di Vescovato rappresentato legalmente dal Prof. Carrara Palmiro Dirigente Scolastico pro-tempore nato a Cremona (CR) il 26/06/1950 C.F. CRR PMR 50H26 D150G, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Scolastico Via Corridoni, 1 a Vescovato codice fiscale 93037610198

e

la **Dott.ssa Michela Barbieri** nata a Trescore Balneario il 26/02/1982 C.F. BRBMHL82B66L388O e residente a Bergamo in Via Zambetti, 10

premessso

- Che l'art. 40 della Legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'art. 40 del Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001, concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- Che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- Che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2012/13;

Valuto il curriculum e progetto "SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA"

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l' E.F. 2012, con decorrenza dal **19 NOVEMBRE** fino a **GIUGNO 2013**

**Art. 1 – Individuazione**

Il prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, ed in base alla procedura prevista dal regolamento di Istituto appositamente approvato dal consiglio in data 21 Novembre 2011, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.

Modalità e tempi di lavoro saranno successivamente concordati fra le Parti.

Il prestatore d'opera individuato quale Esperto, si impegna a prestare la sua opera intellettuale, senza vincolo di subordinazione e in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro, consistente nella prestazione di attività di "SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA" presso la Scuola Secondaria di 1° grado di VESCOVATO.

## Art. 2

Il prestatore d'opera **Dott.ssa Michela Barbieri** si impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto ovvero dell' allegato tecnico parte integrante del presente contratto. L'esperto prenderà atto delle decisioni e necessità emerse in sede di riunione con tutti i referenti di plesso. Pertanto, il calendario delle attività verrà definito in base agli accordi con ciascun referente e mensilmente dovrà comunicare la disponibilità settimanale per gli incontri con le famiglie alla segreteria (AA. Letizia Marabotti). Gli appuntamenti con le famiglie verranno comunicati dalla segreteria all'esperta via mail secondo modalità concordate tra l'esperta e l' Assistente Amministrativa. Eventuali modifiche ed impegni dovranno essere tempestivamente comunicate dall' esperta con un preavviso di due gg lavorativi.

## Art. 3

Il prestatore d'opera **Dott.ssa Michela Barbieri** si impegna a non divulgare a terzi i dati personali, sensibili e/o giudiziari, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto con il presente contratto e a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs: n. 196/2003 con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al citato D. Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati personali.

## Art. 4

L'Istituto Scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal prestatore d'opera, si impegna a corrispondere il compenso lordo forfettario di **€ 999,90 ( € 33,33/h** per un totale di n. **30** ore annue), comprensivo di ogni e qualsiasi onere anche a carico dell'amministrazione, entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della dichiarazione di prestazione occasionale.

## Art. 5

A conclusione dell'incarico il prestatore d'opera dovrà presentare una relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

## Art. 6

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Trattandosi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del Codice Civile, inquadrabile fiscalmente ex art. 67, co. I. lett. L., del DPR n. 917/86 "redditi diversi" e fuori campo Iva ai sensi dell'art. 5, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cococo" art. 61, co. 2, D. Lgs. 276/03). E' altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

Il prestatore d'opera provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## Art. 7

Il trattamento dei dati acquisiti dall'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice sulla privacy", verrà effettuato solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'Istruzione e alla Formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse quelle di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, nonché quelle di stipula di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definiti dalla normativa vigente. I dati verranno trattati con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati su supporti sia informatici che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

## Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cremona e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d'opera.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE - Prof. Fausto Carrara

IL PRESTATORE D'OPERA - Dott. Michela Barbieri



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"  
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)  
Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664  
e-mail uffici: [cric809005@istruzione.it](mailto:cric809005@istruzione.it)

Protocollo n. 8344/A39

Vescovato, 12 Novembre 2012

**Contratto di prestatore d'opera**  
**Cig : ZCD0741756**

Tra

L'Istituto Comprensivo "U. FOSCOLO" di Vescovato rappresentato legalmente dal Prof. Carrara Palmiro Dirigente Scolastico pro-tempore nato a Cremona (CR) il 26/06/1950 C.F. CRR PMR 50H26 D150G, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Scolastico Via Corridoni, 1 a Vescovato codice fiscale 93037610198

e

la **Dott.ssa Benedetta Pedroni** nata a Cremona il 22/03/1982 C.F. PDRBDT82C62D150J e residente a Vescovato in Via F.lli Cairoli, 42

premesso

- Che l'art. 40 della Legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'art. 40 del Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001, concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- Che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- Che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2012/13;

Valuto il curriculum e progetto "SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA"

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l' E.F. 2012, con decorrenza dal **19 NOVEMBRE** fino a **GIUGNO 2013**

#### **Art. 1 – Individuazione**

Il prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, ed in base alla procedura prevista dal regolamento di Istituto appositamente approvato dal consiglio in data 21 Novembre 2011, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.

Modalità e tempi di lavoro saranno successivamente concordati fra le Parti.

Il prestatore d'opera individuato quale Esperto, si impegna a prestare la sua opera intellettuale, senza vincolo di subordinazione e in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro, consistente nella prestazione di attività di "SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA" presso la Scuola Secondaria di 1° grado di LEVATA di GRONTARDO.

## Art. 2

Il prestatore d'opera **Dott.ssa Benedetta Pedroni** si impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto ovvero dell' allegato tecnico parte integrante del presente contratto. L' esperto prenderà atto delle decisioni e necessità emerse in sede di riunione con tutti i referenti di plesso. Pertanto, il calendario delle attività verrà definito in base agli accordi con ciascun referente e mensilmente dovrà comunicare la disponibilità settimanale per gli incontri con le famiglie alla segreteria (AA. Letizia Marabotti) . Gli appuntamenti con le famiglie verranno comunicati dalla segreteria all' esperta via mail secondo modalità concordate tra l'esperta e l' Assistente Amministrativa. Eventuali modifiche ed impegni dovranno essere tempestivamente comunicate dall' esperta con un preavviso di due gg lavorativi.

## Art. 3

Il prestatore d'opera **Dott.ssa Benedetta Pedroni** si impegna a non divulgare a terzi i dati personali, sensibili e/o giudiziari, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto con il presente contratto e a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs: n. 196/2003 con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al citato D. Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati personali.

## Art. 4

L'Istituto Scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal prestatore d'opera, si impegna a corrispondere il compenso lordo forfettario di **€ 999,90 ( € 33,33/h** per un totale di n. **30 ore** annue), comprensivo di ogni e qualsiasi onere anche a carico dell'amministrazione, entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della dichiarazione di prestazione occasionale.

## Art. 5

A conclusione dell'incarico il prestatore d'opera dovrà presentare una relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

## Art. 6

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Trattandosi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del Codice Civile, inquadrabile fiscalmente ex art. 67, co. I. lett. L., del DPR n. 917/86 "redditi diversi" e fuori campo Iva ai sensi dell'art. 5, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cococo" art. 61, co. 2, D. Lgs. 276/03). E' altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

Il prestatore d'opera provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## Art. 7

Il trattamento dei dati acquisiti dall'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice sulla privacy", verrà effettuato solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'Istruzione e alla Formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse quelle di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, nonché quelle di stipula di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definiti dalla normativa vigente. I dati verranno trattati con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati su supporti sia informatici che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

## Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cremona e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d'opera.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE - Prof. Fulvio Carrara

IL PRESTATORE D'OPERA - Dott. Benedetta Pedroni



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: [cric809005@istruzione.it](mailto:cric809005@istruzione.it)

Protocollo n. 8342/A39

Vescovato, 12 Novembre 2012

### Contratto di prestatore d'opera

Cig : ZCD0741756

Tra

L'Istituto Comprensivo "U. FOSCOLO" di Vescovato rappresentato legalmente dal Prof. Carrara Palmiro Dirigente Scolastico pro-tempore nato a Cremona (CR) il 26/06/1950 C.F. CRR PMR 50H26 D150G, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Scolastico Via Corridoni, 1 a Vescovato codice fiscale 93037610198

e

la **Dott.ssa Antonella Baldricchi** nata a Cremona il 06/02/1982 C.F. BDLNNL82B46D150H e residente a Pieve D'Olmi in Via Garibaldi, 12

premesso

- Che l'art. 40 della Legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'art. 40 del Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001, concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- Che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- Che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2012/13;

Valuto il curriculum e progetto "SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA"

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l' E.F. 2012, con decorrenza dal **19 NOVEMBRE** fino a **GIUGNO 2013**

#### Art. 1 – Individuazione

Il prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, ed in base alla procedura prevista dal regolamento di Istituto appositamente approvato dal consiglio in data 21 Novembre 2011, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.

Modalità e tempi di lavoro saranno successivamente concordati fra le Parti.

Il prestatore d'opera individuato quale Esperto, si impegna a prestare la sua opera intellettuale, senza vincolo di subordinazione e in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro, consistente nella prestazione di attività di "SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA" presso la Scuola Secondaria di 1° grado di OSTIANO.

## Art. 2

Il prestatore d'opera **Dott.ssa Antonella Baldricchi** si impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto ovvero dell'allegato tecnico parte integrante del presente contratto. L'esperto prenderà atto delle decisioni e necessità emerse in sede di riunione con tutti i referenti di plesso. Pertanto, il calendario delle attività verrà definito in base agli accordi con ciascun referente e mensilmente dovrà comunicare la disponibilità settimanale per gli incontri con le famiglie alla segreteria (AA. Letizia Marabotti). Gli appuntamenti con le famiglie verranno comunicati dalla segreteria all'esperta via mail secondo modalità concordate tra l'esperta e l'Assistente Amministrativa. Eventuali modifiche ed impegni dovranno essere tempestivamente comunicate dall'esperta con un preavviso di due gg lavorativi.

## Art. 3

Il prestatore d'opera **Dott.ssa Antonella Baldricchi** si impegna a non divulgare a terzi i dati personali, sensibili e/o giudiziari, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto con il presente contratto e a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs: n. 196/2003 con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al citato D. Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati personali.

## Art. 4

L'Istituto Scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal prestatore d'opera, si impegna a corrispondere il compenso lordo forfettario di **€ 999,90 ( € 33,33/h** per un totale di n. **30 ore** annue), comprensivo di ogni e qualsiasi onere anche a carico dell'amministrazione, entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della dichiarazione di prestazione occasionale.

## Art. 5

A conclusione dell'incarico il prestatore d'opera dovrà presentare una relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

## Art. 6

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Trattandosi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del Codice Civile, inquadrabile fiscalmente ex art. 67, co. I. lett. L., del DPR n. 917/86 "redditi diversi" e fuori campo Iva ai sensi dell'art. 5, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cococo" art. 61, co. 2, D. Lgs. 276/03). E' altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

Il prestatore d'opera provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## Art. 7


Il trattamento dei dati acquisiti dall'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice sulla privacy", verrà effettuato solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'Istruzione e alla Formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse quelle di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, nonché quelle di stipula di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definiti dalla normativa vigente. I dati verranno trattati con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati su supporti sia informatici che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

## Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cremona e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d'opera.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE - Prof.  Palmiro Carrara

IL PRESTATORE D'OPERA - **Dott. Antonella Baldricchi**

